

DELIBERA N. 4/21/CSP

**ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 14/20/PRES
RATIFICATA CON DELIBERA N. 84/20/CSP PER INTERVENUTO
ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI DI LEGGE DA PARTE DELLA
SOCIETÀ ASPIRO AB
(PROC. N.1312/DDA/GDS-DDA/2958-<http://listen.tidal.com>)”**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 gennaio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018, recante “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTO il provvedimento n. 14/20/PRES del 5 novembre 2020, recante “*Provvedimento ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4, del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. (proc. n.1312/DDA/GDS-DDA/2958-<http://listen.tidal.com>)*”, ratificato in data 11 novembre 2020 con delibera 84/20/CSP;

VISTA l’istanza presentata dalla società Aspiro AB, con nota ns. prot. n. DDA/0000051 dell’8 gennaio 2021, volta ad ottenere l’annullamento della delibera 14/20/PRES del 5 novembre 2020, recante l’ordine nei confronti dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di disabilitazione dell’accesso al sito da essa gestito (<http://listen.tidal.com>);

CONSIDERATO quanto segue:

1. L’Autorità, con provvedimento n. 14/20/PRES del 5 novembre 2020, ratificato in data 11 novembre 2020 con delibera 84/20/CSP a seguito dei riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito internet oggetto delle istanze DDA/2958 e DDA/3027, ha emanato un ordine di disabilitazione dell’accesso al sito <http://listen.tidal.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del provvedimento.
2. L’ordine è stato deliberato in ragione della gravità della condotta rilevata e della significativa quantità di opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore;
3. L’ordine è stato notificato in data 17 novembre 2020 e i prestatori di servizi di *mere conduit* destinatari hanno tempestivamente ottemperato alla disabilitazione dell’accesso al sito internet oggetto di istanza.
4. La società ASPIRO AB, in data 8 gennaio 2021, con nota prot. DDA/0000051, ha presentato un’istanza volta ad ottenere l’annullamento della delibera 14/20/PRES del 5 novembre 2020, specificando di aver sottoscritto, in data 19 dicembre 2020, con la Società Italiana Autori e Editori - SIAE un contratto di licenza per lo sfruttamento dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico *online* dei

brani del repertorio SIAE nell'ambito del servizio TIDAL. Nell'istanza di annullamento ha rappresentato, inoltre, che *“la licenza autorizza ASPIRO AB allo sfruttamento delle opere musicali facenti parte del repertorio amministrato da SIAE e delle altre società di collecting da questa rappresentate in Italia, nello Spazio Economico Europeo, nel Regno Unito e in Svizzera. L'autorizzazione concessa da SIAE concerne gli atti di sfruttamento passati e futuri posti in essere a partire dal 1° gennaio 2014 e scade il 31 dicembre 2021 (salvo rinnovo)” e “di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di pagamento delle royalties previsti dal contratto fino al 31 dicembre 2020”*. Pertanto, ha comunicato di essere attualmente *“legittimata all'utilizzazione dei brani del repertorio SIAE nell'ambito del servizio TIDAL e che sono di conseguenza venuti meno i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali con Delibera presidenziale n. 14/20/PRES è stata disposta la chiusura del sito web di TIDAL (...)”*.

5. La sottoscrizione del contratto di licenza sopracitato risulta confermata dalla SIAE. La società, in data 5 gennaio 2021, con nota prot. DDA/0000025, ha rappresentato infatti che *“i gestori della piattaforma hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione sottoscrivendo licenza per l'assolvimento dei diritti dovuti in relazione ai territori dell'Area Economica Europea, Svizzera e UK, per il periodo a partire dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021”*.

CONSIDERATO che la sottoscrizione del contratto di licenza per lo sfruttamento dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico *online* dei brani del repertorio SIAE nell'ambito del servizio TIDAL determina la decadenza delle condizioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento di inibizione dell'accesso al sito <http://listen.tidal.com>;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'annullamento della delibera 14/20/PRES di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://listen.tidal.com>, mediante blocco del DNS;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'annullamento dell'ordinanza presidenziale n. 14/20/PRES del 5 novembre 2020, ratificata con la delibera n. 84/20/CSP del 20 novembre seguente, per le ragioni di cui in premessa.

I prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, possono provvedere alla riabilitazione dell'accesso al sito <http://listen.tidal.com> da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba